

- a) mediante la promozione, la predisposizione e il potenziamento, direttamente o in consorzio con enti pubblici, di aree e infrastrutture anche di servizio che consentano o favoriscano insediamenti produttivi e turistici, e mediante l'attività di leasing, con destinazione a esercizio di impresa nell'ambito della Regione, di beni immobili o attrezzature produttive;
- b) mediante l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale, anche con la formazione di organizzazioni specifiche, ad ogni impresa o consorzio di imprese che comunque presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;
- c) mediante l'assunzione di partecipazioni minoritarie in società di nuova costituzione, per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che promuovano nuove iniziative imprenditoriali e operino nell'ambito della Regione, ed abbiano fini rispondenti alle indicazioni dei programmi economici regionali;
- d) mediante l'assistenza finanziaria alle imprese di cui alla lettera c) con esclusione delle operazioni che comunque possano essere soggette alla disciplina della legge bancaria (8 marzo 1938, n. 141).

Le partecipazioni assunte a' sensi della lettera c), considerate al loro valore nominale e le operazioni di cui alla lettera d) non potranno superare nel loro complesso un ammontare pari al 30 per cento del capitale sociale e delle riserve della Veneto Sviluppo.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare necessaria allo svolgimento delle attività sopra elencate.

Art. 4

Gli interventi della Società di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, dovranno essere indirizzate a favore di piccole e medie imprese di elevato livello tecnologico e capacità produttiva, con preferenza per quelle che possono contribuire in maggior misura all'aumento dell'occupazione, con priorità per quelle che esercitano la loro attività nelle aree depresse della Regione.

Art. 5

La Veneto Sviluppo S.p.A. presenterà alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica per l'anno successivo, conforme agli indirizzi della programmazione regionale. La relazione dovrà essere allegata al bilancio di previsione della Regione, a' sensi dell'art. 58 dello Statuto regionale.

Art. 6

Il bilancio di esercizio della Veneto Sviluppo S.p.A. con le relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'Assemblea, dovrà essere presentato al Consiglio regionale, a cura della Giunta, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto regionale.

Art. 7

La Regione sarà rappresentata nell'assemblea della Veneto Sviluppo S.p.A. dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

La Regione provvederà a nominare propri rappresentanti, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma degli artt. 2458 c.c. e seguenti e dell'art. 50 dello Statuto regionale.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. 47.

Costituzione della Veneto sviluppo S.p.A.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni da denominarsi « Veneto Sviluppo S.p.A. » di cui dovrà essere riservata alla Regione la maggioranza assoluta del capitale. Potranno essere soci della Veneto Sviluppo S.p.A., oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e non territoriali, e società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, o loro consorzi.

Il Consiglio regionale approverà con apposita deliberazione lo Statuto della « Veneto Sviluppo S.p.A. ».

Art. 2

La Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà operare nel territorio regionale al fine di concorrere, nei limiti di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e alle norme dello Statuto della Regione, alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale espressa dai competenti organi della Regione.

Art. 3

La società dovrà perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente:

Per la nomina dei componenti di spettanza della Regione nel Consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a tale scopo ciascun consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.

Lo Statuto della Veneto Sviluppo S.p.A. stabilirà i requisiti per l'eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o di sindaco della società, escludendone i membri del Consiglio regionale.

Art. 8

Per la costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata la sottoscrizione di azioni fino al complessivo importo di L. 255.000.000 pari al 51 per cento del capitale sociale.

E' altresì autorizzato un concorso regionale agli oneri della S.p.A. Veneto Sviluppo dipendenti dallo svolgimento delle attività previste all'art. 3, lett. b) della presente legge fino alla concorrenza di L. 245.000.000 annue.

Art. 9

Alla copertura degli oneri dipendenti dalla presente legge si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione dell'importo di L. 500.000.000 dal fondo globale per il finanziamento di spesa in conto capitale derivante da provvedimenti legislativi in corso di formazione alla partita « Veneto Sviluppo S.p.A. » accantonati al cap. 7250 del bilancio di spesa esercizio 1975.

Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 sono iscritti i seguenti capitoli:

- al titolo I, Sez. IV - Rubrica I - il cap. 4030 dal titolo « Concorso annuale della Regione agli oneri della S.p.A. Veneto Sviluppo », con lo stanziamento di L. 245.000.000. Lo stanziamento di cui sopra sarà ripetuto nei successivi esercizi;
- al titolo II, Sez. I - Rubrica II - è iscritto solo per l'esercizio 1975 il cap. 5380 dal titolo « Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.A. Veneto Sviluppo con lo stanziamento di L. 255.000.000.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 3 maggio 1975

Tomelleri